Istanza in bollo
(salvo esenzione di legge)

AL DIRIGENTE DELLA S.O. CONTROLLO DELLE
SOCIETÀ E DEGLI ENTI PARTECIPATI
PIAZZA A. DEFFEYES, 1
11100 AOSTA AO

OGGETTO: ISTANZA DI ESTINZIONE DI ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE
(ai sensi dell'articolo 27 del codice civile, degli artt. 11 e successivi delle disposizioni attuative del codice civile e dell'art.6 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n.361).

Il/La sottoscritto/a_____

nato/a a _____ il_____, residente in _____

_____

in qualità di legale rappresentante (o fondatore) dell'associazione/fondazione denominata

_____

costituita con atto pubblico rep. n._____, a rogito del notaio

_____, riconosciuta mediante iscrizione nell'apposito Registro

☐ Regionale ☐ Nazionale al n. _____ in data _____

COMUNICA

l'avvenuto scioglimento dell'Ente (o la volontà di pervenire all'estinzione della medesima) per effetto della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci/Consiglio d'Amministrazione del _____ essendosi verificata una causa di estinzione dell'Ente ai sensi dell'art. 27 Cod. Civ., ai fini dell'annotazione nel registro regionale delle persone giuridiche e, di conseguenza,

RICHIEDE

l'annotamento della deliberazione assunta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso codesta Regione.

Allega la seguente documentazione:
- copia autentica del verbale in bollo, redatto per atto pubblico, contenente la deliberazione di scioglimento dell'Assemblea straordinaria, riportante la nomina - se prevista dallo Statuto - di un liquidatore (o più liquidatori) con i relativi dati identificativi;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.
- copia del documento di identità valido del legale rappresentante dell'Ente.

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il **referente** è il/la

Sig/Sig.ra_____,Tel._____;Email_____

DATA FIRMA

NOTA: Dichiarata l'estinzione, si apre il procedimento diretto alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 11 e ss. delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di competenza dei liquidatori, che operano sotto la sorveglianza del Tribunale competente, a cui sarà trasmessa la documentazione presentata dall'ente.
Chiusa la liquidazione, il Presidente del Tribunale ordina alla Regione la cancellazione dell'ente dal Registro regionale delle Persone Giuridiche (art. 20 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile).